



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO"

Agli studenti
dell'I.I.S. Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino
di Cosenza

Ai genitori degli studenti
dell'I.I.S. Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino
di Cosenza

Al personale docente
dell'I.I.S. Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino
di Cosenza

Al personale ATA
dell'I.I.S. Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino
di Cosenza

Oggetto: Disposizioni organizzative, norme di comportamento degli alunni e vigilanza da parte del personale

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, nonché condizioni di ordine, sicurezza e rispetto all'interno dei locali scolastici, si richiamano gli alunni e le famiglie all'osservanza delle seguenti disposizioni organizzative e norme di comportamento.

GESTIONE INGRESSI E USCITE E UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

Si ricorda che l'orario delle lezioni è articolato secondo le seguenti modalità:

Plessi Cosentino e Todaro: dalle ore 8:00 alle ore 13:20, con un giorno di orario prolungato fino alle ore 15:20;
Plessi Mancini e Tommasi: dalle ore 8:10 alle ore 13:30, con un giorno di orario prolungato fino alle ore 15:30.

Per le classi prime del percorso quadriennale sono previsti due giorni di orario prolungato.

Eventuali deroghe agli ordinari orari di ingresso e di uscita sono consentite esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

Restano ferme le eventuali autorizzazioni permanenti richieste dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale per motivate esigenze, principalmente connesse a problemi di trasporto o ad altre esigenze straordinarie.

Ingressi posticipati

Per le situazioni che si verificano nella quotidianità, è prevista una tolleranza di 15 minuti rispetto all'orario ordinario di ingresso.

Pertanto, l'ingresso è consentito entro le ore:

- **8:15 per i plessi Cosentino e Todaro;**
- **8:25 per i plessi Mancini e Tomasi.**



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO”

Oltre il termine della tolleranza, gli alunni saranno comunque accolti in classe. Il docente provvederà tuttavia a registrare un'apposita annotazione su Registro Elettronico, specificando che l'alunno è stato accolto in classe, ma che non parteciperà alla lezione fino al termine della prima ora e sarà considerato presente a partire dalla seconda ora di lezione.

Pertanto, dopo il termine della tolleranza prevista, la prima ora di lezione sarà considerata ora di assenza.

In ogni caso, **ogni ingresso posticipato dovrà essere giustificato dai genitori** o dagli esercenti la responsabilità genitoriale tramite il Registro Elettronico.

Uscite anticipate

Per gli alunni minorenni, l'uscita anticipata è consentita esclusivamente in presenza di un genitore o di un adulto appositamente delegato dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Al fine di agevolare la gestione delle uscite durante l'intero anno scolastico, si raccomanda alle famiglie di provvedere, già all'inizio dell'anno, alla delega al ritiro dell'alunno, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Istituto e indicando una o più persone adulte autorizzate al ritiro e allegando alla richiesta documento di riconoscimento del delegato.

Qualora non sia stata formalizzata una delega permanente, il genitore dovrà fornire alla scuola l'autorizzazione/delega al ritiro dell'alunno secondo le modalità previste dall'Istituto.

La persona delegata dovrà essere maggiorenne e munita di un valido documento di riconoscimento, che dovrà essere esibito al personale scolastico incaricato. Solo previa verifica dell'identità e della regolarità della delega sarà possibile procedere alla consegna dell'alunno.

Per gli alunni maggiorenni, gli eventuali permessi di uscita anticipata potranno essere richiesti e sottoscritti direttamente dagli interessati. Tali uscite saranno comunque opportunamente comunicate ai genitori tramite il Registro Elettronico, per presa visione.

Utilizzo dei servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici da parte degli alunni è consentito a partire dalla seconda ora di lezione.

Per garantire un'adeguata vigilanza e un ordinato svolgimento delle attività didattiche, è consentita l'uscita dall'aula di **un solo alunno o una sola alunna per classe alla volta**.

È compito dei docenti verificare il rispetto di tale disposizione e autorizzare l'uscita dall'aula nel rispetto delle modalità sopra indicate.

OBBLIGHI DI VIGILANZA

Nel ricordare che è compito di tutto il personale garantire la vigilanza delle studentesse e degli studenti affidati alla scuola, si chiede a tutto il personale, in base alle proprie funzioni, il rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Vigilanza durante l'intera attività didattica

E' necessario, innanzitutto, ricordare che in tema di vigilanza dei minori ed in particolare dei minori di 14 anni (come generalmente sono i nostri studenti) la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata sull'obbligo di custodia ininterrotta da parte di un adulto su di essi.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO”

La mancata custodia e vigilanza si configura sia come reato, penalmente perseguibile, in base all'art. 591 del c.p., sia come colpa in vigilando in base all'art. 2048 del c.c.

Pertanto, **tutto il personale scolastico** è tenuto a garantire, senza soluzione di continuità, la vigilanza sugli alunni, secondo le modalità che seguono, durante la loro permanenza nell'Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell'ingresso, cambi orari, ricreazione e uscita.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio. Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione (compresa la ricreazione) per recarsi ai servizi igienici, non più di uno alla volta. Nel caso in cui, per la vigilanza dell'alunno che si allontana dalla classe per recarsi ai servizi igienici, ritenga di dover ricorrere all'ausilio di un collaboratore scolastico, deve assicurarsi della sua presenza nel piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. E' fatto divieto ai docenti di procedere all'allontanamento di alunni dall'aula per motivi disciplinari.

Ingresso

La responsabilità dei docenti è estesa anche ai cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali il docente è tenuto a trovarsi già a scuola per accogliere gli alunni

Ricreazione

Relativamente alla vigilanza durante le pause di ricreazione, anch'essa è affidata al docente di classe che in tale periodo dovrà prestare maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza delle studentesse e degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Le ricreazioni si svolgono generalmente in classe o, in base a decisione del docente, nelle pertinenze esterne qualora ciò sia possibile, ma sempre mantenendo la suddivisione per classe.

Cambio d'ora

Durante il cambio dell'ora, i docenti sospenderanno la lezione in tempo utile per facilitare lo scambio di classe e, se necessario, chiederanno il supporto dei collaboratori scolastici al fine di agevolare lo spostamento dei docenti secondo le necessità di servizio, accertandosi che gli stessi possano, contemporaneamente, svolgere la vigilanza nelle aree loro assegnate.

Sempre al fine di facilitare lo scambio di classe e garantire la vigilanza degli alunni, i docenti che prendono servizio in un'ora intermedia sono tenuti a farsi trovare davanti la porta della loro classe al suono della campana.

Spostamenti

Durante gli spostamenti degli alunni dalla loro classe ad altro locale (palestra, laboratori), e viceversa, gli stessi devono essere sempre accompagnati dal docente.

Situazioni straordinarie

Per particolari e straordinarie esigenze che richiedono l'allontanamento momentaneo dalla classe il docente può chiedere il supporto dei collaboratori scolastici, accertandosi che gli stessi possano, contemporaneamente, svolgere la vigilanza nelle aree loro assegnate. **Si precisa che l'allontanamento dalla classe durante le attività didattiche deve essere condizione straordinaria e molto limitata nel tempo (non oltre i 5 minuti)**



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO”

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente il piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni). Essi devono garantire, costantemente, la vigilanza delle aree comuni e dei bagni, per cui è vietato abbandonare le aree loro assegnate per recarsi in altri locali, se non è possibile effettuare l'opportuna sostituzione.

Ingresso / uscita

I collaboratori scolastici hanno il compito di accogliere le studentesse e gli studenti e garantire il regolare e ordinato afflusso/deflusso degli alunni fino alle classi.

Cambio d'ora

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti nella vigilanza sugli alunni. Per consentire l'avvicendamento dei docenti, a richiesta, devono sostituirli nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte di un docente, vigila sulla scolaresca finché non giunge l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Tale collaborazione non deve inficiare i compiti di sorveglianza delle aree loro affidate.

Spostamenti

Durante gli spostamenti degli alunni dalla loro classe ad altro locale (palestra, laboratori), e viceversa, i collaboratori scolastici devono vigilare per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani di competenza durante i loro spostamenti.

Situazioni straordinarie

Per particolari e straordinarie esigenze che richiedono l'allontanamento momentaneo dall'area di competenza il collaboratore dovrà dare comunicazione dell'esigenza al Responsabile di plesso, che individuerà la soluzione più opportuna per la sostituzione.

Si ricorda che l'allontanamento senza preavviso si configura come abbandono del posto di lavoro e come tale sanzionabile secondo normativa vigente.

DIVIETO USO CELLULARI

Si ricorda che con nota prot.n. 3392 del 16 giugno 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione. Con tale Nota si dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico.

Il contenuto di tale indicazione ministeriale è stato recepito dal Regolamento di Istituto le cui principali indicazioni si riportano di seguito:

1. Gli studenti hanno l'obbligo, al momento dell'ingresso in aula e fino al termine delle attività didattiche, di spegnere e non utilizzare i propri telefoni cellulari e dispositivi mobili.

L'Istituto scolastico, tenuto conto che sarebbe buona norma non portare tali dispositivi a scuola, non si fa carico di eventuali danni e/o smarrimento dei dispositivi.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO”

2. In applicazione della normativa vigente, l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito neanche per fini didattici.
3. L'uso ai fini didattici è consentito solo nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento
4. Il divieto vige anche durante le pause didattiche.
5. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.
6. In caso di contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui sopra sono previste sanzioni disciplinari secondo quanto previsto nella sezione 2 delle Sanzioni Disciplinari del Regolamento d'Istituto di seguito riportate in ordine di gravità
 - a. Nota scritta sul registro di classe e ritiro del dispositivo
In caso di ritiro del cellulare ad alunno minorenni il cellulare sarà restituito ai genitori che verranno avvisati dalla segreteria; se si tratta di alunni maggiorenni il cellulare sarà restituito agli stessi alla fine delle lezioni.
 - b. in caso di ulteriore recidiva delle infrazioni (dopo tre note scritte sul registro):
sospensione fino a 3 giorni di lezione, previa convocazione del Consiglio di Classe
 - c. assegnazione di una valutazione insufficiente in Comportamento, pari a 5 a seguito di provvedimento disciplinare e pari a 4 in caso di irrogazione di un secondo provvedimento disciplinare;

in caso di divulgazione di foto/audio/video verrà data informativa alla Polizia Postale -

Per comunicazioni urgenti con i genitori devono essere utilizzati i telefoni scolastici. Sugli stessi numeri, disponibili sul sito internet della scuola potranno telefonare i genitori per sopraggiunti motivi.

A tal riguardo si precisa che nel caso in cui si evidenzia che la studentessa o lo studente hanno utilizzato il cellulare per comunicare con persone interne e/o esterne alla scuola, le sanzioni di cui sopra si applicheranno anche in assenza di flagranza.

DIVIETO FUMO

Relativamente al divieto di fumo si ricorda che il **divieto di fumo nei luoghi pubblici** è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Si richiama il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue ai commi 1, 1 bis e 2:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”;
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie ed anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO”

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che: **è vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi. È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.**

Il divieto permane ininterrotto anche durante l'intervallo.

Per locali di pertinenza dell'edificio scolastico e aree all'aperto si intende: scale di emergenza anti-incendio, cortili, parcheggi, ingressi, porticati, giardini, campetti e impianti sportivi e aree interne ovvero atri, corridoi, aule scolastiche, uffici e segreterie, archivi, biblioteche, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, aule magna, sale d'attesa, sale docenti, servizi igienici, spogliatoi e, infine, anche aree di ristoro: mensa e bar.

Il divieto riguarda tutte le persone presenti nei locali scolastici: personale scolastico, studenti e persone momentaneamente presenti a scuola a vario titolo,

Per il personale scolastico è, inoltre, **vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario di lavoro.**

Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla normativa vigente, che vanno da € 27,50 a € 275,00.

Il Dirigente scolastico ha individuato i Responsabili di Plesso, ciascuno per il plesso di competenza, quali addetti alla vigilanza del divieto di fumo.

Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali e come tale godono del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n.584/1975 nell'ambito scolastico. Pertanto, gli eventuali trasgressori debbono ottemperare ai sensi del Codice Penale.

Accertata l'infrazione gli addetti incaricati informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilano (in triplice copia) il relativo verbale, secondo il modello di cui all'Allegato 1, richiedendo al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Il verbale viene trasmesso al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che provvederanno a notificarlo al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MANCINI-TOMMASI-TODARO-COSENTINO"

In caso di mancata notifica, gli uffici amministrativi acquisito il verbale (in triplice copia), provvedono (ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) a notificarlo, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

In caso di mancato pagamento o di notifica gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Si chiede la massima e fattiva collaborazione e cooperazione da parte di tutto il personale scolastico e delle studentesse, degli studenti e delle famiglie.



Il Dirigente scolastico

Ing. Lorenzo Ciacco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2

D.lgs. n.39/93